



## Decisione dipartimentale

### Istruzioni concernenti la presentazione di domande di contributi conformemente alla legge scolastica

Nel settore dei rimanenti contributi conformemente alla legge scolastica (tra l'altro contributi a offerte per bambini alloggiati, contributi al perfezionamento professionale degli insegnanti, contributi ai costi di trasporto), si sono verificati singoli casi in cui per anni scolastici già conclusi sono stati versati contributi a enti scolastici a carico del budget dell'anno contabile corrente. Questi singoli pagamenti retroattivi non hanno perciò potuto essere registrati nel periodo corrispondente. Secondo quanto accertato dal Controllo cantonale delle finanze, la considerazione a posteriori di questi contributi complica inoltre il compito di controllo dei crediti da parte dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport. Stando al Controllo delle finanze, le domande di contributi per anni scolastici precedenti non vanno perciò più accettate.

In virtù dell'art. 98 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica; CSC 421.000) nonché dell'art. 44 cpv. 2 lett. a della legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2011 (LGF; CSC 710.100)

#### **il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:**

1. Vengono emanate le istruzioni concernenti la presentazione di domande di contributi conformemente alla legge scolastica. Queste possono essere scaricate dal sito internet dell'Ufficio per la scuola popolare.
2. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari del Cantone dei Grigioni; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni (AASG), signor Peter Reiser, presidente, Via Curtgin pign 6, 7031 Laax; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni (VSLGR), signor Silvio Dietrich, attuario, Strada Curtgin 13, 7130 Ilanz; Insegnanti Grigioni (IGR), signor Fabio Cantoni, presidente, Erikaweg 6, 7000 Coira; Finanze & controlling DECA; Ufficio per la scuola popolare e lo sport.

Martin Jäger, Consigliere di Stato



## Istruzioni concernenti la presentazione di domande di contributi conformemente alla legge scolastica

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente  
il 7 settembre 2015

in virtù dell'art. 98 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge scolastica) nonché dell'art. 44 cpv. 2 lett. a della legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni del 19 ottobre 2011 (LGF)

---

### **Art. 1** Presentazione della domanda

<sup>1</sup> Gli enti scolastici presentano all'Ufficio nei termini previsti la domanda di contributi debitamente compilata.

<sup>2</sup> L'Ufficio esamina le domande e versa i contributi agli enti scolastici nel periodo corrispondente.

### **Art. 2** Tipi di contributo

<sup>1</sup> L'ente scolastico deve presentare una domanda per ciascun anno scolastico per i seguenti contributi conformemente alla legge scolastica:

- a) contributi a offerte per bambini allogliotti conformemente all'articolo 81;
- b) contributi per figli di nomadi e bambini ammessi provvisoriamente conformemente all'articolo 82;
- c) contributi per il perfezionamento professionale degli insegnanti conformemente all'articolo 84;
- d) contributi per i costi di trasporto conformemente all'articolo 85;
- e) contributi per ulteriori strutture diurne conformemente all'articolo 86;
- f) forfetaria supplementare per l'insegnamento delle lingue straniere nel grado secondario I conformemente all'articolo 88.

### **Art. 3** Termine e proroga

<sup>1</sup> Entro il 31 luglio, gli enti scolastici sono tenuti a inoltrare all'Ufficio la domanda relativa all'anno scolastico concluso utilizzando l'apposito modulo corredato degli allegati richiesti.

<sup>2</sup> Gli enti scolastici possono chiedere all'Ufficio una proroga del termine con una domanda scritta da presentare entro il 31 luglio.

<sup>3</sup> In casi motivati, l'Ufficio può concedere una proroga del termine fino al più tardi al 31 ottobre.

### **Art. 4** Domande incomplete o lacunose

<sup>1</sup> L'Ufficio può concedere agli enti scolastici un termine suppletorio di al massimo tre mesi per domande incomplete o lacunose.

<sup>2</sup> In caso di inosservanza del termine suppletorio, i settori incompleti o lacunosi della domanda inoltrata non vengono considerati.

**Art. 5** Domande tardive

<sup>1</sup> Non si entra nel merito di domande presentate in ritardo.

**Art. 6** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° ottobre 2015.